



COMUNE DI CREDARO

PROVINCIA DI BERGAMO

| |
|--|
| Codice ente: 10091 |
| DELIBERAZIONE N. 20 in data: 08.09.2014 |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | |
|-----------------------|----------|
| BELLINI ADRIANA | Presente |
| FALCO COSIMO | Presente |
| ZANNI RACHELINDA | Presente |
| MORZENTI SIMONE | Presente |
| TRAPLETTI GIUDITTA | Presente |
| BELOTTI SERGIO | Presente |
| ALGISI FRANCESCO | Presente |
| GAFFORELLI ANDREA | Presente |
| MOROTTI MARCO | Presente |
| BELOTTI MICHELE | Ass.ing. |
| ANDREINA HEIDI MONICA | Ass.ing. |
| CORNAGO GIOVANNI | Presente |
| LOCHIS MICHAEL | Presente |

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Liliana Rafani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Adriana Bellini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone di riunire in un'unica discussione i punti n. 1-2 posti all'ordine del giorno, in quanto sono inerenti il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Doppidiché, il Sindaco, illustra l'argomento in generale, fornendo tutte le indicazioni necessarie in merito a tutti gli elementi che l'amministrazione ha dovuto valutare per effettuare le proprie scelte.

Si apre la discussione, durante la quale intervengono:

- il consigliere comunale Michael Lochis, il quale richiama l'attenzione sull'art. 8 del regolamento comunale, che prevede espressamente la possibilità di detrazione per abitazione principale e di differenziazione in ragione della situazione reddituale della famiglia. Passa, poi, alla lettura dell'art 53 della Costituzione, che in materia di tributi prevede l'applicazione del principio di progressività. Di conseguenza, il consigliere sottolinea che con l'applicazione delle aliquote così come sono state proposte non rispettano, a suo avviso, tali previsioni normative.
- il Sindaco, anzitutto, ringrazia per il puntuale intervento, ma chiarisce che la differenziazione è intrinseca alla rendita catastale, in quanto quest'ultima è legata alla tipologia dell'immobile, dopodiché il ricorso a delle detrazioni avrebbe compromesso la previsione di entrata, di cui si sta tenendo conto per redigere il bilancio di previsione.

Richiamato l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato, inoltre, l'articolo 1, comma 702, della citata legge 147/2013, il quale, in materia di IUC, prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Considerato che il citato articolo 52, del d.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

Ritenuto opportuno approvare separati regolamenti, per l'applicazione delle suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

Richiamati, in particolare, i commi 679 e 682 dell'art. 1, della citata legge 147/2013 e successive modificazioni, disciplinanti la potestà regolamentare in materia di riduzioni ed esenzioni per la TASI;

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TASI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

Visto lo schema di regolamento comunale per l'applicazione della TASI, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato a);

Ritenuto di dover approvare il regolamento comunale per l'applicazione della TASI, allegato (Allegato a) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in forza di quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di TASI;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

Visti i decreti del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014, 29 aprile 2014 e 18 luglio 2014, con i quali si è provveduto al differimento, in ultimo, al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Lochis) ed astenuti n. 1 (Cornago) espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. Di approvare il “Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), come da testo allegato (Allegato a) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;

4. Di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'articolo 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di TASI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

5. Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario per l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 201/2011 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini ivi previsti.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Lochis) ed astenuti n. 1 (Cornago) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Giovanni Paris – responsabile del settore finanziario – esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, circa la regolarità tecnico-contabile del presente atto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott. Giovanni Paris



COMUNE DI CREDARO (BG)

* * *

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE INERENTE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

* * *

Il sottoscritto Dr. Luca Giudici, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune;

- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il quale dispone, tra l'altro, che gli organi di revisione contabile esprimono il parere sulle proposte di regolamento relative ai tributi comunali;
- Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da:
 - IMU (imposta municipale unica), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Avuta presente la seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 succitata:
 - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
 - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
 - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
- Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, provvedono

- a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che comprende al suo interno la disciplina della TASI, predisposto dal competente ufficio comunale;
 - Accertato che lo stesso è conforme a quanto disposto dalla Legge n. 147/2013;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del regolamento della Tasi.

Credaro, 2 settembre 2014

Il Revisore dei Conti

Dr. Luca Giudici



a) Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08.09.2014



COMUNE DI CREDARO
(provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMPONENTE RELATIVA AL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**
(legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 08.09.2014

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| Articolo 1 - Oggetto | 1 |
| Articolo 2 - Presupposto impositivo | 1 |
| Articolo 3 - Soggetto attivo..... | 1 |
| Articolo 4 - Soggetti passivi | 1 |
| Articolo 5 - Periodo di applicazione del tributo..... | 2 |
| Articolo 6 - Base imponibile..... | 2 |
| Articolo 7 - Aliquote | 2 |
| Articolo 8 - Detrazione per abitazione principale..... | 3 |
| Articolo 9 – Esenzioni e riduzioni | 3 |
| Articolo 10 - Dichiarazione | 4 |
| Articolo 11 - Versamenti | 5 |
| Articolo 12 - Interessi | 5 |
| Articolo 13 - Rimborsi e compensazione..... | 5 |
| Articolo 14 - Attività di controllo e sanzioni | 5 |
| Articolo 15 - Somme di modesto ammontare | 6 |
| Articolo 16 - Riscossione coattiva | 6 |
| Articolo 17 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso . | 6 |
| Articolo 18 - Entrata in vigore del regolamento | 7 |
| Articolo 19 - Clausola di adeguamento | 7 |

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituita dall'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

5. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

Articolo 5 - Periodo di applicazione del tributo

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 6 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica la disciplina prevista dal regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applica la disciplina prevista dal regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Articolo 7 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può determinare le aliquote TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto

previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può superare il limite dell'1 per mille.

5. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

6. Nell'ambito della deliberazione delle aliquote TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 8 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, stabilendo il suo ammontare e le modalità di applicazione. L'importo della detrazione può essere differenziato in ragione della situazione reddituale della famiglia, dell'ammontare della rendita catastale o della base imponibile, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La valutazione della situazione reddituale della famiglia anagrafica è effettuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante da attestazione rilasciata dai centri di assistenza fiscale (CAAF) o da altri soggetti competenti. La soglia massima di valore dell'indicatore ISEE, a cui rapportare la detrazione, è stabilita con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni di cui all'articolo 7 qualora fosse attivata dal Consiglio Comunale la facoltà di cui al comma 1.

4. Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione anche agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

2. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali;

c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' Art. 16, lettera a) della L. 222/1985. Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'Art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

3. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Articolo 10 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale o altro modello eventualmente messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Per la fruibilità delle detrazioni e riduzioni del tributo, correlate alla situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo, alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere allegata l'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata dai centri di assistenza fiscale (CAAF) o da altri soggetti competenti.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene

tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Articolo 11 - Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe possono essere stabilite altre modalità di versamento previste dalla normativa statale in materia di TASI.

2. La TASI è riscossa dal Comune, nel rispetto della normativa statale.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma dall'1, comma 166, della legge 296/2006. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €5,00.

Articolo 12 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
- b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 13 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto passivo del tributo entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 14 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 15 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 5,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

Articolo 16 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 17 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TASI.

Articolo 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione dei regolamenti comunali con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale "*on line*" ed ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Articolo 19 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Adriana Bellini

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cosimo Falco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Liliana Rafani

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Liliana Rafani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Liliana Rafani
